



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare CT 22479/2025
Sez. V
Avv. NATALE G.

*Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati*

*Rif. a nota del 18 giugno 2025
Prot. n. M_D AE1C1B2 32G2025 0110220*

**MINISTERO DELLA
DIFESA**
Stato Maggiore
dell'esercito.
I Reparto Reclutamento,
Affari Giuridici ed
Economici del Personale
persomil@postacert.difesa.it

OGGETTO: Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. [REDACTED] TAR per la Campania — Sez. VIII. Ricorso al TAR Campania proposto da [REDACTED] c/Ministero della Difesa.

Con nota ministeriale n. prot. M_D AE1C1B2 32G2025 0110220 del 18 giugno 2025, codesta Amministrazione formula richiesta di appello con sospensiva avverso la Sentenza del TAR per la Campania, n. [REDACTED]. La pronuncia in oggetto ha accertato il diritto di parte ricorrete a percepire l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 in seguito al trasferimento d'autorità dalla sede di Solbiate Olona verso quella di Lago Patria – Giugliano, al termine di una missione svolta a Izmir (Turchia).

Prima di ogni altra cosa, giova riassumere brevemente il contenuto della decisione emanata dal TAR Campania. Il Collegio Napoletano, dopo aver richiamato l'art. 1 L. n. 86/2001, ne illustra la finalità, ossia quella di “*sopperire ai disagi legati ai frequenti trasferimenti imposti al personale militare e ai dipendenti pubblici a esso equiparati, trasferimenti il cui carattere essenzialmente autoritativo ne amplifica la particolare onerosità, così da determinare i presupposti per la temporanea erogazione di un emolumento aggiuntivo, finalizzato ad attenuare gli effetti pregiudizievoli causalmente connessi all'imprevisto mutamento della sede di servizio*”, ne riconosce l'automatismo applicativo, atteso il mancato onere dell'istante di allegare elementi comprovanti il disagio sopportato a seguito del trasferimento, e dunque osserva come nel 2014 il Sig. [REDACTED], di stanza a Solbiate Olona, sia stato inviato a Izmir, in Turchia, e come, nel 2018, egli sia stato fatto rientrare in Italia “*non presso la sede di provenienza, in quanto trasferito presso Lago Patria – Giugliano (in Campania)*”.

Sulla base di questi elementi e richiamando il recente orientamento della giurisprudenza amministrativa sul tema, nonché altri casi analoghi a quello esaminato, il Collegio ha concluso nel



Avvocatura Generale dello Stato

considerare il caso di specie come sussumibile al caso di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 e non all'abrogato art. 1, comma 4, come opposto da codesta Amministrazione.

Si ritiene che la sentenza ora esaminata risulti priva di vizi e non utilmente impugnabile. A parere della Scrivente, il Collegio Napoletano si è conformato al recente indirizzo della giurisprudenza amministrativa in ordine agli indennizzi *ex L. n. 86/2001*, secondo cui al militare, di ritorno dall'estero, non spetta alcuna indennità, né di "rientro in Patria" né di "trasferimento", qualora egli riprenda servizio nella medesima sede presso la quale era assegnato in precedenza, in un'altra sede posizionata nel medesimo Comune, ovvero in una sede ubicata in un Comune diverso non distante più di 10 chilometri da quella precedente.

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato a più riprese che l'abrogato comma 4 dell'art. 1 L. n. 86/2001 "estendeva quindi l'indennità a beneficio del personale impegnato all'estero al momento del rientro in Italia, ciò a prescindere dalla sede di servizio" e che, a seguito della novella legislativa introdotta nel 2014, sia venuto meno "il riconoscimento automatico dell'indennità per il solo fatto di avere compiuto una missione all'estero e implicando conseguentemente una riespansione del regime ordinario contemplato dal citato comma 1" (TRGA, Bolzano, sent. n. 127/2025), tale per cui la corresponsione dell'indennizzo di trasferimento è dovuta in caso di trasferimento d'autorità verso una sede sita in un diverso Comune e distante più di 10 chilometri da quella precedente (Cons. Stato, sent. n. 4792/2025, n. 2699/2023, anche TAR Lazio, Sez. II, sent. n. 2416/2001). Tutto ciò, precisa la giurisprudenza, anche alla luce della circostanza secondo la quale "tenuto conto della già ricordata ratio sottesa all'istituto previsto dall'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, non può disconoscersi che i disagi di carattere organizzativo ed economico riconducibili al trasferimento d'autorità siano identici sia nel caso di in cui tale provvedimento sia assunto nei confronti di soggetto permanentemente in servizio sul suolo nazionale, sia nei confronti del personale che, tra la sede precedente e quella di nuova assegnazione, sia stato impegnato per un periodo all'estero" (TRGA, Bolzano, sent. n. 127/2025), di conseguenza, qualora la norma non venisse applicata in ambo i casi discussi, si determinerebbe una ingiustificata e indebita disparità di trattamento tra il personale militare trasferito d'autorità (sul punto anche TAR Lazio, Sez. I S, sent. n. 12240/2024).

Alla luce di questo recente orientamento giurisprudenziale, si sconsiglia a codesta Amministrazione di promuovere in giudizio il gravame richiesto.

Tutto quanto sopra considerato, si ritiene che un esito favorevole in grado di appello sia difficilmente prevedibile e pertanto, anche al fine di evitare la condanna al pagamento di ulteriori spese di giudizio, si suggerisce di prestare acquiescenza alla sentenza e di eseguire quanto da essa disposto.

Nei termini suddetti è formulato il competente parere.

L'Avvocato dello Stato
Gaetana NATALE

Il Vice Avvocato Generale
Enrico DE GIOVANNI

Firme autografe sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei firmatari ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.